

Investimenti 4.0, stop alla prenotazione del bonus da utilizzare l'anno successivo

Gli investimenti 4.0 non ultimati entro il 31 dicembre 2023 potranno beneficiare solo del bonus previsto per il 2024. Rispetto al passato, per gli investimenti iniziati nel 2023, non è previsto alcun "termine lungo" (che cadrebbe nel 2024) entro cui concluderli. Non è più ammessa cioè la possibilità di "prenotare" l'investimento entro fine anno, per poi ultimarli l'anno successivo. Questo varrà anche per gli investimenti in corso alla fine del 2024. La "novità" potrebbe non essere neutrale nelle scelte delle imprese che, quindi, devono ripensare il piano di investimenti, prevedendo tempistiche diverse rispetto ai piani del passato.

Regole per l'incentivo 2023-2025. Per effetto della proroga e della rimodulazione del credito d'imposta 4.0 avvenuta con la legge di bilancio 2022, l'incentivo è pari al 20% del costo dell'investimento per la quota fino a euro 2,5 milioni, del 10%, per la quota tra 2,5 milioni e fino a 10 milioni e del 5% per la quota tra 10 milioni e 20 milioni. La proroga copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, con appendice fino al 30 giugno 2026, a condizione che sia avvenuta la "prenotazione" entro il 31/12/2025, con il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione dell'investimento e l'accettazione dell'ordine da parte del venditore. L'importo di 20 milioni rappresenta il tetto massimo di costi ammissibili annualmente.

La prenotazione dell'investimento. La norma, letteralmente, prevede la "prenotazione" solo con riferimento agli investimenti in corso al 31 dicembre 2025, gli unici per i quali risulta ammesso un "termine lungo" per il completamento, entro il 30/06/2026. Non è previsto un "termine lungo" per gli investimenti 2023 e 2024 e, quindi, non vi è la possibilità di "prenotare" l'investimento, perfezionandolo l'anno successivo.

Le conseguenze. L'incentivo 2023-2025 presenta, rispetto al passato, carattere di stabilità normativa. Sono previste le aliquote agevolative, gli stessi massimali, le stesse modalità di fruizione. **Esempi.** Una impresa effettua nel 2023 un investimento A di 2,5 milioni, avviando per lo stesso importo un altro (B), da concludere nel 2024, versando un acconto del 20% entro il 31/12/2023. L'assenza di "prenotazione" consente di massimizzare il beneficio: i due investimenti rilevano in due diverse annualità godendo entrambe del beneficio del 20%. Se fosse stata mantenuta la regola della "prenotazione", entrambi gli investimenti sarebbero stati agevolati nel 2023 e i 5 milioni sarebbero ricaduti, in parte, nello scaglione del 20% e in parte in quello del 10%, con effetti sfavorevoli per l'impresa. L'assenza di "prenotazione" gioca a sfavore dell'impresa invece nell'ipotesi in cui la stessa impresa avesse intenzione di effettuare e concludere nel 2024 anche un investimento C di 20 milioni.

Francesco Leone

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1747 - T.1746



Superficie 24 %